

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17544 Anno 2018

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: DELL'UTRI MARCO

Data pubblicazione: 04/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso 19563-2017 proposto da:

GIAMMONA STEFANO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI VITELLESCHI 26, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO PASSALACQUA, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMELO MATAFU';

- *ricorrente* -

contro


CURATELA FALLIMENTO GIAMMONA BUS SRI, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENRICO TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato LUCA GRATTERI, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO GALLETTI;

- *controricorrente* -

6183
78

avverso la sentenza n. 368/2016 della CORTE D'APPELLO di
MESSINA, depositata il 16/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. MARCO
DELL'UTRI.



rilevato che, con sentenza resa in data 16/6/2016, la Corte d'appello di Messina, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda originariamente proposta dalla Vittorio Sabato & C. s.a.s., ha dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto con il quale la Giammona Bus s.r.l. (debitrice della Vittorio Sabato & C. s.a.s.) aveva ceduto un proprio bene immobile in favore di Stefano Massimo Giammona;

che, in particolare, la corte territoriale ha confermato l'inopponibilità della ridetta cessione immobiliare nei confronti dell'intera massa dei creditori della Giammona Bus s.r.l., fallita nelle more del giudizio di primo grado, essendo il curatore del fallimento subentrato nell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria originariamente proposta dalla Vittorio Sabato & C. s.a.s.;

che, avverso la sentenza d'appello, Stefano Massimo Giammona propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione;

che la curatela del fallimento della Giammona Bus s.r.l. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis la curatela del fallimento della Giammona Bus s.r.l. ha presentato memoria;

considerato che, con l'unico motivo di impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza d'appello per violazione dell'art. 66 legge fall., nonché degli artt. 2901, 2902, 2903, 2904 e 2905 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che il subentro del curatore fallimentare nell'azione revocatoria originariamente proposta dal singolo creditore valga a estendere i propri effetti a beneficio dell'intera massa dei creditori, dovendo viceversa ritenersi che la proposizione della ridetta

azione da parte dell'unico creditore abbia interrotto la prescrizione dell'azione revocatoria solo ed esclusivamente con riferimento al suo credito, e non già con riguardo all'intera massa dei creditori, con la conseguente erroneità della riconosciuta dilatazione, a beneficio dell'intera massa, degli effetti dell'accoglimento dell'odierna azione revocatoria;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, al caso di specie, trovi applicazione il principio, già stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte (al quale il Collegio si richiama, condividendolo, anche al fine di assicurarne continuità), ai sensi del quale il curatore che, in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 legge fall., intenda subentrare nell'azione revocatoria ordinaria intrapresa da un creditore per far dichiarare inopponibile, nei suoi confronti, un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore poi fallito durante quel giudizio, accetta la causa nello stato in cui si trova, sicché l'esercizio di tale facoltà non è soggetto ai limiti entro i quali le parti possono formulare nuove domande o eccezioni nel processo di primo grado, né, ove la lite già penda in appello, al termine previsto per la proposizione del gravame incidentale o alle preclusioni di cui all'art. 345, comma 1, c.p.c., poiché, al contrario, è sufficiente che egli si costituisca in giudizio, anche in appello, dichiarando di voler far propria la domanda proposta ex art. 2901 c.c., per investire il giudice del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti dell'intera massa dei creditori (Sez. 1, Sentenza n. 614 del 15/01/2016, Rv. 638264 - 01);

che, in particolare, con riguardo alla disciplina della prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria, varrà richiamare il vigore del principio in forza del quale, qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inopponibile a un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore, a

seguito del fallimento del debitore, sopravvenuto in pendenza del relativo giudizio, il curatore può subentrare nell'azione, in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 legge fall., accettando la causa nello stato in cui si trova; di conseguenza, trattandosi di un'azione che il curatore trova nella massa fallimentare e che si identifica con quella che i creditori avrebbero potuto esperire prima del fallimento, da un lato la relativa prescrizione, anche nei confronti della curatela, decorre, ai sensi dell'art. 2903 cod. civ., dalla data dell'atto impugnato, dall'altro l'interruzione della prescrizione, ad opera di uno dei creditori cui il curatore sia subentrato ex art. 66 cit., giova alla massa fallimentare (Sez. 3, Sentenza n. 5586 del 20/03/2015, Rv. 634903 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 12513 del 28/05/2009, Rv. 608240 - 01);

che, pertanto, sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore della curatela controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l'attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato



...
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso
articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 19 giugno 2018.

A